



COMUNE DI CESANO BOSCONO

---

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA

---

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/09/2017

# SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA



## **SOMMARIO**

### **CAPO PRIMO – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 01 - Finalità
- Art. 02 – Definizioni
- Art. 03 – Ambito di applicazione e principi generali
- Art. 04 – Informativa

### **CAPO SECONDO – TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI**

- Art. 05 – Titolare
- Art. 06 – Responsabile
- Art. 07 – Incaricati del trattamento e della gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 08 – Finalità istituzionali
- Art. 09 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 – Avvio trattamento dati personali
- Art. 11 – Notifica preventiva al Garante
- Art. 12 – Accessi ai sistemi e parole chiave

### **CAPO TERZO – DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

- Art. 13 – Diritti dell'interessato
- Art. 14 – Sicurezza dei dati

### **CAPO QUARTO – TUTELA GIURISDIZIONALE – NORME FINALI**

- Art. 15 – Tutela
- Art. 16 – Norme di rinvio
- Art. 17 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 18 – Entrata in vigore

## CAPO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 - FINALITÀ

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Cesano Boscone – Settore Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Lo stesso garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od Associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

### ART. 2 –DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- per "**trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- per "**titolare**", l'Ente Comune di Cesano Boscone, rappresentato dal Sindaco pro tempore cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- per "**garante**", il Garante per la protezione di dati personali.

### **ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI**

Il presente Regolamento disciplina il trattamento e la conservazione di dati personali, acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza attivato sul territorio comunale, collegato alla centrale operativa del Corpo Polizia Locale.

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004 come di seguito definiti:

- **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice (D.lgs 30.06.2003 n. 196).
- **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano risultate insufficienti od incomplete in relazione al grado di rischio presente in una determinata area.
- **Principio di finalità** così come meglio specificato all'art. 8 del presente regolamento.

### **ART. 4 – INFORMATIVA**

Il Comune di Cesano Boscone, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità delle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

**“Area videosorvegliata”.**

**La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale di Cesano Boscone**

**per fini di viabilità – tutela persone e cose**

**(art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.)**

Tale segnaletica deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile e può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.

## CAPO SECONDO – TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

### **ART. 5 – TITOLARE**

Il titolare del trattamento delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art.28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Cesano Boscone, rappresentato dal Sindaco pro tempore.

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

### **ART. 6 – RESPONSABILE**

Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi dell'art.29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Comandante della Polizia Locale pro tempore, domiciliato in ragione delle funzioni svolte, in Cesano Boscone presso il Comando del Corpo.

Egli procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

Il responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo le legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

Lo stesso vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dalle forze di Polizia ed impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

### **ART. 7 – INCARICATI DEL TRATTAMENTO E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Dal titolare o dal responsabile potranno essere individuati ulteriori soggetti come incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti ed a visionare le registrazioni nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.

Il Responsabile designa e nomina, in numero sufficiente a garantire un'efficiente e tempestiva gestione del servizio di videosorveglianza, gli incaricati nell'ambito del personale della Polizia Locale, tra coloro che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia per il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, ecc.

In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di Polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali e disciplinari.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

## **ART. 8 – FINALITA' ISTITUZIONALI**

Il sistema è rivolto a tutta la comunità complessivamente intesa.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono:

- tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana sia attraverso un'azione di deterrenza di fatti criminosi, che la presenza delle telecamere è in grado di esercitare, sia favorendo la repressione di fatti criminosi, attraverso il ricorso alle informazioni che il sistema di videosorveglianza sarà in grado di fornire;
- la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- assicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- rilevare situazioni di rallentamento alla fluida circolazione stradale;
- controllare le aree pubbliche offrendo maggiore tutela alle categorie che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e della altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sulle attività lavorative.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

## **ART. 9 – MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alle centrali operative presso il Comando Polizia Locale e Stazione Carabinieri Cesano Boscone. Inoltre, si potranno individuare ulteriori postazioni utili ai fini della gestione tecnica dell'impianto.

Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni, e pertanto non è accessibile da altre periferiche oltre alle centrali operative sopra indicate.

Presso le postazioni individuate è possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere in tempo reale e consultare le immagini registrate.

La registrazione fisica delle immagini avverrà presso la *Server Farm* del fornitore dell'impianto.

I dati sono raccolti attraverso riprese video effettuate, ventiquattro ore su ventiquattro, da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici, immobili di proprietà comunale, ecc. ubicati nel territorio comunale.

Le telecamere consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico.

I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge 23/4/2009, n. 38, la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

## **ART. 10 – AVVIO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Comune di Cesano Boscone, nella persona del responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l'affissione di apposita segnaletica informativa od altri mezzi di diffusione locale.

## **ART. 11 – NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE**

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy.

A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

## **ART. 12 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE**

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al titolare, al responsabile ed agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

I dati necessari per il *log in* vengono erogati e gestiti direttamente dal fornitore del sistema in accordo con il responsabile del trattamento. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.



### **ART. 13 – DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In relazione al trattamento dei dati personali, in seguito a presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto:

- a conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano;
- ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta:
  - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
  - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
  - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere presentate a mezzo p.e.c. (in questo caso l'istanza deve essere inviata UNICAMENTE da una e-mail certificata p.e.c. alla e-mail certificata p.e.c. dell'Ente; non sarà ritenuta valida un'istanza inviata a mezzo e-mail ordinaria alla p.e.c. dell'Ente), mediante lettera raccomandata r.r. ovvero con comunicazione ordinaria presentata presso il protocollo generale dell'Ente.

L'istanza deve essere indirizzata al titolare o al responsabile del trattamento, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

Nel caso di diniego all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **ART. 14 – SICUREZZA DEI DATI**

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il servizio di videosorveglianza è fornito in *cloud* (server remoto) dal fornitore del sistema, che garantisce l'accesso ai server fisici secondo le prescrizioni del Garante della privacy.

**ART. 15 – TUTELA**

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra normativa vigente.

**ART. 16 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

**ART. 17 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Cesano Boscone.

**ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento della stessa materia adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/07/2006 ed entra in vigore all'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.